MANUALE

WHISTLEBLOWING

AGRIAMBIENTE MUGELLO

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0	15/12/2023	RQ	RQ	PRES

INDICE

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3.	DEFINIZIONI	4
4.	SEGNALAZIONI	5
4.1.	QUALI SITUAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE	5
4.2.	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE	7
4.3.	COME È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	8
4.3.1.	Canali di segnalazione interna	10
4.3.2.	Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC	10
4.3.3.	Divulgazione Pubblica	11
5	MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	12
6	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE	13
7	LE TUTELE E LE MISURE DI PREVENZIONE	13
7.1.	RISERVATEZZA	14
7.1.1	Tutela della riservatezza del segnalante	14
7.1.2	Tutela della riservatezza delle persone segnalate, coinvolte e di altri soggetti	15
7.2	TUTELA DA RITORSIONI	16
7.3	LIMITAZIONI DELLA RISERVATEZZA	17
7,4	MISURE DI SOSTEGNO	17
8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
9	SISTEMA SANZIONATORIO	18

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Scopo del presente Manuale è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire ai c.d. whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni (come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni).

Il presente Manuale di gestione whistleblowing si applica all' AgriAmbiente Mugello Sca

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))".

Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

a) «**ANAC**»**:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) **«Whistleblowing»:** istituto che tutela il dipendente e gli altri soggetti contemplati dal D.lgs. 24/2023 che segnalano illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo
c) **«violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AgriAmbiente Mugello;
d) **«informazioni sulle violazioni»**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di AgriAmbiente Mugello
e) **«segnalazione»** o **«segnalare»**: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
f) **«segnalazione interna»**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite nelle modalità sotto elencate;
g) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
h) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
i) «**segnalazione anonima**»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
j) «**persona segnalante**» (c.d. **whistleblower**): la persona fisica che effettua la segnalazione, la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
k) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
l) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di

segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;

m) «**gestore**»: persona/e fisica/he o giuridica/he interna/e o esterna/e all'azienda responsabile/i dei canali di segnalazione interno.

n) «**persona segnalata** o **segnalato** o **persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

o) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

p) «**seguito**» o «**follow up**»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;

q) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito o follow up che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4. SEGNALAZIONI

4.1. QUALI SITUAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

i. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

ii. violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

iii. violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

iv. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Formano, altresì, oggetto di segnalazione le informazioni relative a condotte volte ad occultare le

violazioni commesse o le informazioni riguardanti attività illecite non ancora commesse e che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di "elementi concreti", c.d. indici sintomatici (es. irregolarità compiute).

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

i. essere effettuate in buona fede;
ii. essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
iii. riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
iv. contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione.

Forme di "abuso" come segnalazioni manifestamente infondate, acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio), opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi ineseguibili le seguenti segnalazioni:

i. relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
ii. aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
iii. fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
iv. relative ad informazioni già di dominio pubblico;
v. aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
vi. aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.
vii. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.
viii. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
ix. attività di competenza del Funzionario alla Sicurezza e Government Liaison, relative alla trattazione e gestione delle informazioni classificate ai sensi del D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva) e successive modifiche;

x. reclami commerciali.

xi. richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della Società ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e dei d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda agli specifici dati di contatto della Società e alle specifiche policy.

4.2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4.1 relative a violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di una collaborazione con Ferrero, possono essere effettuate da:

a) i dipendenti di Agriambiente Mugello
b) i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività presso Agriambiente Mugello;
c) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Agriambiente Mugello;
d) Soci volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività lavorativa presso Agriambiente Mugello
e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Agriambiente Mugello ;
f) lavoratori (Es. Distaccati) o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi (Es. Rappresentanti) o che realizzano opere (Es. Subappatatori, RTA) per Agriambiente Mugello

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle

segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

4.3. COME È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve però avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito del Decreto.

Le segnalazioni, come già precedentemente detto devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.
Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Possono essere presentate anche segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l'identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari che permettano di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, non potendo il **Gestore delle segnalazioni** mettersi più in contatto con il segnalante per eventuali chiarimenti o

approfondimenti. Le segnalazioni anonime saranno gestite come segnalazioni ordinarie e la loro ammissibilità e sussistenza verrà valutata considerando la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità di quanto segnalato.
Le segnalazioni anonime verranno registrate dal Gestore delle segnalazioni e la documentazione ricevuta verrà conservata e gestita dallo stesso in forma riservata poiché, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il whistleblower.
Nella segnalazione, anche quella anonima, devono risultare chiare:

- le generalità di chi effettua la segnalazione e i dati di contatto, salvo che non si effettui una segnalazione anonima;
- il rapporto del segnalante nei confronti della Società (esponente aziendale, dipendente, ex dipendente, consulente, fornitore, soggetto che non ha ancora iniziato il rapporto di lavoro);
- la data e il luogo ove si sono verificati i fatti;
- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei nomi di eventuali facilitatori che hanno assistito il segnalante nel processo di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto whistleblowing ha affidato la gestione dei canali interni di segnalazione, preposto alla ricezione, e all'esame delle segnalazioni, di seguito anche "Gestore delle segnalazioni") a un soggetto interno identificato nell' Allegato A dotato di autonomia e indipendenza dagli organi e funzioni operative societarie in modo da garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione, senza subire influenze o condizionamenti.
Il Gestore delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In via prioritaria i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno adottato da AgriAmbiente Mugello Sca e, solo al ricorrere di determinate condizioni di seguito esplicitamente riportate, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

4.3.1. Canali di segnalazione interna

La Società mette a disposizione i seguenti canali interni per le **segnalazioni scritte** utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 ":MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING"

1) indirizzo di posta ordinaria dell'AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA Via di Galliano 15° 50031 Barberino di Mugello (Fi) da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA" all'attenzione del "GESTORE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING" In particolare, tale modalità (scritta analogica), l'ANAC suggerisce, ad esempio, di prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento di identità (oppure vuota se la segnalazione è anonima),; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING"

2) Indirizzo di posta elettronica ad esclusiva gestione del "Gestore delle Segnalazioni" gestoreagriambientemugello@gmail.com; che provvederà a stampare la mail e la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione e a salvarla su un supporto rimovibile, in modo da evitare qualsiasi eventuale perdita di dato derivante da attacchi informatici e a garantire che la stessa non venga modificata. La segnalazione verrà poi eliminata dalla casella di posta.

Le segnalazioni potranno inoltre essere effettuate oralmente contattando, alternativamente i seguenti numeri di telefono:

- 055/8428100 chiedendo un appuntamento telefonico o un incontro diretto con il "GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, il cui nome e la relativa nomina dal CdA il cui è presente nella Bacheca Aziendale, che potrà svolgersi anche con l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenza), su richiesta del segnalante;
- Telefono mobile presente in bacheca del GESTORE DELLE SEGNALAZIONI chiedendo un appuntamento telefonico o un incontro diretto che potrà svolgersi anche con l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenza), su richiesta del segnalante.

4.3.2.Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC

Le segnalazioni relative violazioni indicate dal Decreto (violazioni del diritto dell'Unione europea come specificate al paragrafo 3.1), potranno essere presentate alla piattaforma whistleblowing dell'ANAC (**canale esterno**) reperibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it.

Si fa presente che i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) solamente quando:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
b) è stata effettuata una segnalazione interna, la quale, tuttavia, non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la

gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per "avere seguito", la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte.

c) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati);
d) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.3.3. Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica, tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, solamente quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini (come meglio specificato al paragrafo 4.4 del presente Manuale) in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, non dia seguito a detta segnalazione in assenza dei presupposti).

5 MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle segnalazioni rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento. L'avviso verrà inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante, la segnalazione non sarà gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing e verrà conservata come previsto per le segnalazioni anonime (si veda il paragrafo 3.3).
Il Gestore delle segnalazioni valuta quindi preliminarmente la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.
La segnalazione è inammissibile in caso di:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dal Decreto;
- contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In questi casi la segnalazione verrà archiviata, dandone comunicazione motivata al segnalante, se non anonimo.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni valuta la sussistenza dei fatti segnalati e svolge un'indagine sugli stessi.
Nel corso dell'istruttoria, il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere allo stesso chiarimenti o eventuali integrazioni.
La persona segnalata può essere sentita di persona o, su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha sempre il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tuttoo in parte sulla segnalazione.
Il Gestore delle segnalazioni svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione; qualora risulti necessario per la natura e la complessità delle verifiche, il Gestore delle segnalazioni può avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali o consulenti esterni, debitamente formati e autorizzati ai sensi della normativa privacy.
Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni o esterni della Società, il Gestore delle segnalazioni inoltrerà solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione del segnalante. In ogni caso gravano su tutti i soggetti intervenuti a supporto del Gestore delle segnalazioni i medesimi doveri di comportamento volti alla tutela del segnalante e del segnalato.
All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore delle segnalazioni redige una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, che trasmette agli organi sociali competenti

(CdA, Assemblea dei Soci) per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati, adozione di sanzioni disciplinari,...). Gli organi sociali valutano, inoltre, l'adozione di azioni a tutela dei diritti, dei beni e dell'immagine della Società, anche in sede giudiziaria.
Il Gestore delle segnalazioni potrà inoltre, qualora, la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura violazione accertata, presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria se sussistono i presupposti per legge.
Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni deve comunicare al segnalante le attività che sono o che si intendono svolgere in merito alla segnalazione ricevuta (ad esempio comunicazione dell'archiviazione, provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini).

6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
In caso di utilizzo di linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro diretto, essa, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
La documentazione in formato cartaceo è archiviata e custodita in armadi e locali dotati di misure di sicurezza; le segnalazioni trasmesse tramite e-mail sono gestite dai server di Google che adotta adeguate misure di sicurezza in conformità alle disposizioni di cui al Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del GDPR- Reg UE 2016/679. Ad ogni modo il Gestore delle segnalazioni provvederà a stampare la mail e la Documentazione eventualmente allegata alla segnalazione e a salvarla su un supporto rimovibile, in modo da evitare qualsiasi modifica o eventuale perdita di dato derivante da attacchi informatici. La segnalazione verrà poi eliminata dalla casella di posta.

7 LE TUTELE E LE MISURE DI PREVENZIONE

Le tutele accordate al segnalante e le misure di protezione possono essere garantite solo nel caso in cui siarispettato quanto previsto dal Decreto.
Le misure di protezione dalle ritorsioni e le limitazioni di responsabilità vengono accordate al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o denuncia il soggetto aveva fondato motivo di ritenere che

le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto, a prescindere dal fatto che i fatti possano essere successivamente accertati come errati o non esatti;
- le segnalazioni interne ed esterne o la divulgazione pubblica sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 24/2023.

Non viene garantita alcuna protezione al segnalante nel caso in cui lo stesso abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita o abbia effettuato segnalazioni o denunce in mala fede (segnalazioni volutamente false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione).

Non sono altresì garantite le misure di protezione dalle ritorsioni e le limitazioni di responsabilità quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante/denunciante a titolo di calunnia e di diffamazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante o denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Le tutele accordate al segnalante sono estese anche:
- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabilelegame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e con cui hanno unrapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nelmedesimo contesto lavorativo.

Il segnalante e agli altri soggetti tutelati, possono rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione solamente nelle forme e nei modi previsti dall'art. 2113, co.4 c.c. (in sede protetta davanti ad un giudice o in sede sindacale a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, accordi di mediazione e conciliazione).

7.1 RISERVATEZZA

7.1.1 Tutela della riservatezza del segnalante

È compito del Gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato.

Tutte le segnalazioni ricevute sono archiviate a cura del Gestore delle segnalazioni e non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identitàdel segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

L'identità della persona segnalante non può inoltre essere rivelata senza il consenso espresso della stessa a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa privacy vigente.
La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare nei limiti diseguito indicati:

a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre lachiusura delle indagini preliminari" (art. 329 c.p.p.).

b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusuradella fase istruttoria.

c) Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti **distinti e ulteriori** rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, **in tutto o in parte**, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà, invece, utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, previamente avvisata in forma scritta delle ragioni che richiedono la rilevazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

È necessario inviare una comunicazione scritta contenete le ragioni che richiedono la rilevazione dell'identità del segnalante e informazioni contenute nella segnalazione e ottenere il previo consenso espresso del segnalante anche nel caso in cui, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.
Si evidenzia che in questi due casi ove è previsto l'obbligo di preventiva comunicazione e della prestazione del consenso, potrebbe essere opportuno per il segnalante rendere nota la sua identità per poter intervenire nei procedimenti che coinvolgono l'incolpato. Lo stesso infatti potrebbe presentare in sua difesa fatti non veritieri o infondati a danno del segnalante o tali da determinare una errata conclusione del procedimento attivato a seguito della segnalazione.

7.1.2 Tutela della riservatezza delle persone segnalate, coinvolte e di altri soggetti

La tutela dell'identità delle persone coinvolte (persona segnalata o comunque implicata nella violazione) e delle persone menzionate nella segnalazione (ad es. facilitatore o testimoni) viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Il dovere di riservatezza sull'identità delle persone coinvolte o menzionate non si applica invece nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie. In questi casi infatti le Autorità giudiziarie, per poter procedere con le proprie indagini, potrebbero avere la necessità di conoscere l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione quali persone informate sui fatti/testimoni.

7.2 TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del segnalante, o degli altri soggetti oggetto di tutela sopra richiamati, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta. Per ritorsione si intende *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive::

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modificadell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempoindeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria infuturo;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritiene di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità può comunicarlo ad ANAC affinché accerti che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Il segnalante dovrà fornire elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la conseguenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione effettuata e la lamentata ritorsione.

In caso di accertata ritorsione, l'ANAC applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria e informerà l'INPS per i provvedimenti di propria competenza. Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Si richiede di informare anche il Gestore delle segnalazioni di eventuali atti ritorsivi che si ritiene di aver subìto in modo che lo stesso possa avviare i conseguenti provvedimenti e/o aiutare il soggetto ad effettuare lasegnalazione ad ANAC, ove decidesse di avvalersi di tale facoltà.

7.3 LIMITAZIONI DELLA RISERVATEZZA

Il Decreto riconosce al segnalante, come ulteriore tutela, la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativase riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali o
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nel rispetto del Decreto.
Sussisterà invece la responsabilità penale civile, amministrativa e disciplinare del *whistleblower* per i comportamenti, gli atti o le omissioni che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito (ad esempio accedendo abusivamente ad un sistema informatico aziendale o alla posta elettronica del collega).

7.4 MISURE DI SOSTEGNO

È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, previsto dalla presente procedura, viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, (Codice Privacy).
I dati personali che manifestamente sono inutili per la gestione delle segnalazioni non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere

esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003.

9 SISTEMA SANZIONATORIO

Sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali ad esempio: segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti; ogni atto discriminatorio o ritorsivo adottato a seguito della segnalazione o violazione dell'obbligo di riservatezza. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili..
Ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 24/2023, a cui ci si rimanda, l'ANAC può inoltre irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della Società nei seguenti casi

ALLEGATO 1 – MODULO DI SEGNALAZIONE

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA PRIVACY PER LA PERSONA SEGNALANTE